



munica dell' S.N.Y.C. quella parte dell' im-
mobile sopraindicato costituente il Circo
Odeon ed il Teatro Odeon e loro annessi,
ferme le condizioni, patti e termini, nonché
gli obblighi ed oneri tutti previsti dai con-
tratti S.N.Y.C. - S.N.Y.C. su richiamati -

2) - di autorizzare il Direttore Generale,
in sua vece, il Vice Direttore Generale, con espressa
facoltà di firmare e stipulare da soli, alla
stipulazione del contratto, nonché a fare
quanto necessario per l'attuazione della
presente delibera, conferendo al riguardo ai
suddetti Direttore Generale e Vice Direttore Gene-
rale i seguenti poteri:

- a) - di procedere ad un esatto accertamen-
to dei locali che verranno ceduti in affit-
to all' S.C.I., approvando le planimetrie
da allegarsi allo stipulando contratto;
- b) - di inserire nello stipulando contratto tutti
quei fatti, clausole, modalità, condizioni,
termini che riterranno del caso;
- c) - di curare che venga provveduto all' au-
torizzazione di inefficacia delle trascrizioni
eseguite in favore dell' S.N.Y.C. il 16 lu-
glio 1942, n° 12321, req. ord. n° 10363, req. part.